



Circ. n. 277 del 5 aprile 2018

Ai genitori degli studenti interessati
A tutti gli studenti interessati
Al Sito WEB di Istituto

Oggetto: Informativa riguardante la normativa e le procedure relative alla situazione vaccinale degli studenti minorenni

Si informa che il DL n.73 del 07.06.2017, convertito con modificazioni dalla L n.119 del 31.07.2017, ha introdotto nuove disposizioni in materia di obbligatorietà ed estensione della copertura vaccinale della popolazione. L'obiettivo della norma è quello di recuperare i livelli di copertura vaccinale ottimali già raggiunti negli anni passati, che oggi registrano un significativo calo al di sotto della soglia considerata di sicurezza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (95%). Si ricorda che un buon livello di copertura vaccinale limita la diffusione di alcune importanti infezioni, garantendo così anche la protezione indiretta di coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati determinando la cosiddetta immunità di gregge.

La L n.119 del 31.07.2017 stabilisce siano dieci le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, ed in particolare:

- Anti-poliomielitica;
- Anti-difterica
- Anti-tetanica
- Anti-epatite B
- Anti-pertosse
- Anti-*Haemophilus influenzae* tipo B
- Anti-morbillo
- Anti-rosolia
- Anti-parotite
- Anti-varicella (solo per i nati dal 1/1/2017)

La norma prevede che la/il minore sia in regola nel caso in cui:

- abbia effettuato le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nazionale per età
- sia esonerata/o da una o più vaccinazioni per pregressa malattia (immunizzazione naturale)
- sia esonerata/o per motivi di salute in via temporanea o definitiva
- pur non avendo completato il ciclo vaccinale, abbia avviato il percorso di recupero delle vaccinazioni comprovato dalla avvenuta prenotazione presso il centro vaccinale.

In considerazione delle scadenze relative agli adempimenti vaccinali riguardanti gli studenti minori di 16 anni, ai sensi della L. n.172 del 04.12.2017, si comunica che il MIUR ha fornito indicazioni operative per l'anno scolastico corrente e per quello venturo mediante la CI n.467 del 27.02.2018 e la nota MIUR-USR Toscana n.3040 del 08.03.2018, che hanno operato una distinzione tra le procedure delle Regioni e Province autonome presso le quali non sono istituite le anagrafi vaccinali e quelle in cui invece queste sono operative consentendo l'adozione della procedura semplificata.

In particolare, essendo la Regione Toscana dotata di un'anagrafe informatizzata che permette di verificare lo stato vaccinale dei minori attraverso una procedura semplificata, definita dalla già citata CI n.467 del 27.02.2018, si rende noto che viene applicata nelle istituzioni scolastiche della nostra Regione la semplificazione prevista dalla legge. Nello specifico sarà

possibile lo scambio diretto e reciproco degli elenchi degli iscritti fra le istituzioni scolastiche e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti secondo le modalità indicate nell'allegato A della CI n.467, predisposto con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (Prov. n.117 del 22.02.2018).

Grazie all'adozione di questa procedura i genitori/tutori/affidatari degli studenti non hanno dovuto presentare, entro il 2 marzo 2018, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate. Entro quella data, i Dirigenti Scolastici hanno provveduto ad inviare l'elenco degli iscritti relativo al corrente anno scolastico alle Aziende Sanitarie Locali di competenza le quali li hanno restituiti integrandoli dopo gli adeguati controlli, ove questo si sia reso necessario, con le diciture: *"non in regola con gli obblighi vaccinali"*, *"non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento"*, *"non ha presentato formale richiesta di vaccinazione"*.

I Dirigenti Scolastici hanno quindi l'obbligo di inviare una comunicazione scritta alle sole famiglie dei minori indicati nei suddetti elenchi, e quindi non in regola con l'obbligo vaccinale, nella quale si chiede di depositare, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, oppure la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda Sanitaria Locale di competenza (*"la formale richiesta equivale all'appuntamento fissato dalla ASL, o, per la Toscana, anche dal medico vaccinatore, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto"* come da CI n.467 del 27.02.2018).

Si comunica che, entro il 30 aprile 2018, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale di competenza la documentazione fornita dalle famiglie, ovvero ne dovranno comunicare l'eventuale mancato deposito.

Si rende noto che, al contrario di quanto previsto per i servizi Educativi e le Scuole dell'Infanzia, per tutti gli altri gradi di Istruzione, compresa quindi la Scuola secondaria superiore di secondo grado, la mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti non comporterà il divieto di accesso all'istituzione, né impedirà la partecipazione ad esami. Per gli effetti connessi al mancato rispetto della normativa si fa riferimento all'art.1 comma 4 del DL n.73 del 07.06.2017 (pagamento sanzione pecuniaria da € 700 a € 7500).

f.to Il Dirigente Scolastico
Floridiana D'Angelo

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93